

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/485 DELLA COMMISSIONE**del 2 aprile 2020****che modifica l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 per quanto riguarda l'introduzione nell'Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi dalla Thailandia****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, lettera i), l'articolo 12, paragrafi 1, 4 e 5, l'articolo 13, paragrafo 2, gli articoli 15 e 16 e l'articolo 19, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti del territorio dei paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione di equidi e di loro sperma, ovuli ed embrioni. Esso fissa inoltre le norme zoosanitarie e di certificazione veterinaria applicabili a tali partite.
- (2) La direttiva 2009/156/CE definisce le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano le importazioni di equidi nell'Unione. Essa dispone che gli equidi importati nell'Unione debbano provenire da un paese terzo indenne da peste equina.
- (3) La direttiva 92/65/CEE stabilisce le norme di polizia sanitaria che disciplinano le importazioni nell'Unione di sperma, ovuli e embrioni di equidi. Essa prevede che possano essere importati nell'Unione solo i prodotti provenienti da un paese terzo o da una parte del territorio di un paese terzo figurante in un elenco di paesi terzi redatto conformemente alla stessa direttiva.
- (4) Le norme specifiche per i controlli delle partite in transito di animali sono stabilite ai capi III e IV del regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (5) Il 27 marzo 2020 la Thailandia ha notificato all'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) un focolaio di peste equina. L'ingresso nell'Unione di equidi e di materiale germinale di equidi provenienti dalla Thailandia non dovrebbe più essere autorizzato. Di conseguenza è opportuno modificare la voce relativa alla Thailandia nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659, in modo che l'ingresso nell'Unione di equidi e di materiale germinale di equidi dalla Thailandia non sia più autorizzato.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2018/659.
- (7) In considerazione dei rischi per la sanità animale, la modifica della voce relativa alla Thailandia nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 dovrebbe prendere effetto il prima possibile.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

⁽²⁾ GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione, del 12 aprile 2018, relativo alle condizioni per l'introduzione nell'Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi (GU L 110 del 30.4.2018, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali delle partite di animali e merci in transito, trasbordo e successivo trasporto attraverso l'Unione, e che modifica i regolamenti (CE) n. 798/2008, (CE) n. 1251/2008, (CE) n. 119/2009, (UE) n. 206/2010, (UE) n. 605/2010, (UE) n. 142/2011, (UE) n. 28/2012 della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione e la decisione 2007/777/CE della Commissione (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 73).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659, la voce relativa alla Thailandia è sostituita dalla seguente:

«TH	Thailan- dia	TH-0	Tutto il paese	G	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—»
-----	-----------------	------	----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN
